



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0020653 GAB del 21/10/2015

Deliberazione n. 10/2015

NELLA seduta del 19.10.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del Prof. Carlo Blasi, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, della dr.ssa Sabrina Diamanti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 157/1992;

VISTA la legge n. 10/2013;

RELATORE il Componente Dr. Bruno Cignini;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Nell'opera di riqualificazione dei centri abitati che si va sviluppando nel Paese, ancorché in misura non ancora sufficiente, si inserisce anche la tendenza a realizzare o ad ampliare aree boschive urbane. Una volta che ne sia stata decisa la destinazione all'uso pubblico, il regime cui esse sono soggette è stabilito, in conformità al principio di gerarchia delle fonti, primariamente dalla legge statale. Che tutela l'interesse pubblico non isolando sue specifiche manifestazioni ma nelle sue diverse e multiformi declinazioni.

2. Ciò premesso, il Comitato fa presente che nella legge n. 157/1992, come successivamente modificata, è a tutt'oggi dato rinvenire le seguenti disposizioni:

• **Art. 21 - Divieti**

<<1. E' vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

(...)>>.

• **Art. 31 - Sanzioni amministrative**

<<1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

(...)

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

(...)>>.

3. Non consta a questo Comitato che tali norme siano state oggetto, nel tempo, né di modifica né di abrogazione. Esse sono pertanto pienamente vigenti. E deve escludersi che abbiano riguardo al solo piano dell'attività venatoria. Piuttosto, il persistente divieto di esercitare l'attività venatoria in giardini e parchi pubblici affonda evidentemente le sue radici, anche, nella necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità personale dei fruitori degli stessi. Ancor prima, è posto a garanzia della effettiva possibilità di fruizione di quei particolari luoghi, in coerenza con la loro destinazione (a giardino e/o a parco pubblico, appunto) decisa dall'autorità competente. Una fruizione, questa, che le dette ragioni di sicurezza e incolumità personale degli utenti, rendono – anzitutto dal punto di vista logico – strutturalmente incompatibile con l'esercizio dell'attività venatoria.

Non senza dimenticare che l'esercizio dell'attività venatoria, che per legge dispone di aree a ciò appositamente destinate, può determinare il danneggiamento, anche quando inconsapevole e involontario (cfr., sul tema generale, Corte d'appello di Trento, sent. n. 209/2010, con riferimento all'art. 635, comma 2, n. 5, c.p.), di specie vegetali per la piantagione e/o la cura delle quali l'amministrazione ha investito risorse pubbliche (finanziarie e no).

IL PRESIDENTE

IL REDATTORE